

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

ONORARI SPETTANTI ALL'UFFICIO LEGALE AMAT

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE

Con deliberazione n° 106 del 10/04/1995 venne costituito l'ufficio legale AMAT di cui era ed è titolare, prima come capo ripartizione poi come capo area, l'avv. Olimpia Cimaglia.

Con l'istituzione dell'ufficio legale, la suddetta avv. Cimaglia ha ottenuto l'iscrizione all'Albo Speciale degli avvocati ed ha quindi potuto patrocinare l'Azienda nelle cause che le sono state affidate.

Tale prestazione professionale, man mano che vengono esaurite le vecchie pendenze, sta consentendo all'Azienda un notevole risparmio delle spese legali : nel 1994 esse ammontarono a £ 393'738'000, passate a £ 521'763'000 nel 1995, quindi a £ 501'543'000 nel 1996 ed infine a £ 305'424'000 nel 1997.

Nessun compenso aggiuntivo, oltre alla normale retribuzione contrattuale di origine nazionale ed aziendale ed alla indennità quadri, viene corrisposta all'avv. Cimaglia in quanto non aziendalmente prevista.

Presso altre amministrazioni, la cosiddetta "indennità di toga", in caso di vittoria dell'Ente con spese a carico della controparte, è regolata come segue : 1/3 all'Ente; 1/3 all'avvocato interno officiato; 1/3 da ripartirsi fra tutti i componenti l'ufficio legale.

Poichè il contenzioso AMAT è pressochè totalmente costituito da cause di lavoro, in cui anche in caso di vittoria dell'Azienda le spese vengono compensate, l'evenienza che vi siano spese a carico della controparte è rara, ma quando dovesse verificarsi (soprattutto per le cause civili) il Pretore dispone anche in merito a diritti ed onorari.

L'esigenza di regolare la materia, benchè nota, non si era finora posta con urgenza ed avrebbe dovuto trovare la sua giusta definizione nell'ambito più ampio della contrattazione di 2° livello (Premio di Risultato del CCNL autoferrotramvieri) relativamente alla parte riguardate i "quadri" aziendali ma, come è noto, le trattative per la definizione del premio di risultato sono state sospese sine die.

Con deliberazione n° 79 del 26/03/1998 veniva affidata all'avv. Cimaglia la difesa dell'Azienda nel ricorso ex art.28 della L. n° 300/70 promosso dalla organizzazione sindacale UGL.

La vertenza si è conclusa con il provvedimento emesso il 16/04/1998 dal Pretore dr.ssa Borrelli, che ha rigettato il ricorso e condannato la UGL al pagamento delle spese per l'importo di £ 1'000'000 di cui £ 600'000 per onorari difensivi (la restante parte è da ritenersi relativa a diritti di procuratore).

Occorre quindi intervenire in materia e, nelle more di una più ampia regolamentazione aziendale, decidere anche per il futuro su casi analoghi.

Per le considerazioni sopra esposte, tenuto conto che l'ufficio legale AMAT è costituito dalla sola avv. Cimaglia che i casi di vittoria con spese sono estremamente limitati e che ogni compenso, da corrispondere in costanza del rapporto di lavoro dipendente, deve necessariamente essere inserito in busta paga per essere assoggettato a contributi previdenziali (oltre naturalmente all'IRPEF), il sottoscritto ritiene di proporre al CdA la seguente regolamentazione.

In caso di vittoria dell'Azienda, con spese liquidate dal Giudice a carico della controparte, i diritti ed onorari liquidati sono interamente spettanti all'avvocato titolare dell'ufficio legale aziendale al lordo di ogni onere diretto ed indiretto e saranno inseriti in busta paga non appena intervenuto il pagamento a cura della parte soccombente.

Si dà atto che la suddetta regolamentazione è a costo nullo per l'Azienda.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- udito il direttore generale;
- ritenuta accoglibile la proposta;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- con il voto consultivo favorevole del direttore generale;

Unanimente

DELIBERA

- di adottare il seguente regolamento : In caso di vittoria dell'Azienda, con spese liquidate dal Giudice a carico della controparte, i diritti ed onorari liquidati sono interamente spettanti all'avvocato titolare dell'ufficio legale aziendale al lordo di ogni onere diretto ed indiretto e saranno inseriti in busta paga non appena intervenuto il pagamento a cura della parte soccombente.

Si dà atto che la suddetta regolamentazione è a costo nullo per l'Azienda.

- di disporre conseguentemente l'erogazione in favore dell'avv. Cimaglia, attualmente responsabile dell'ufficio legale AMAT, con le modalità di cui sopra dell'importo di £ 1'000'000, liquidato dal Pretore con il provvedimento del 16/04/1998 con cui ha rigettato il ricorso ex art.28 l. 300/70 della O.S. UGL, non appena intervenuto il pagamento da parte della O.S. soccombente.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **30 APR. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 05/maggio/1998

Prot. n° : Dir/ 1189/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 30 aprile 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 -
126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132.-

Distinti saluti.

5-5-98
[Handwritten signature]

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)
[Handwritten signature]

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n° _____

Taranto, 16/04/1998

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: ricorso ex art. 28 L. n°300/1970 proposto dalla U.G.L.

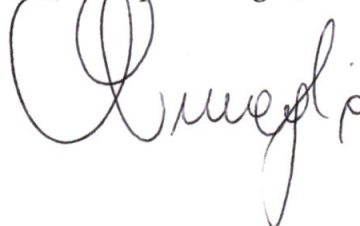
Le trasmetto in allegato il provvedimento emesso dalla Dr.ssa Borrelli nel procedimento ex art. 28 Legge n°300/1970 proposto dalla U.G.L.

Il Magistrato adito ha ritenuto infondate le censure di antisindacalità e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in £ 1.000.000.

Distinti saluti

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	3982
20 APR. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>C. di A.</i>	☒

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)





PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

AVVISO DEPOSITO ORDINANZA

Il sottoscritto CANCELLIERE avvisa i signori:

Avv.

Avv.

Avv.

che il Pretore Dott.

in data

tra

e

OMISSIS

*V. sentenza allegata
H.T.*

Taranto, li

16 APR. 1998

IL CANCELLIERE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Il Pretore,

letti gli atti e sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 9.4.1998, osserva quanto segue: le censure di antisindacalità sono infondate.

Invero, premesso che appare incontestato che nessuna incidenza sulla retribuzione, ossia sulla decorrenza della prestazione lavorativa retribuibile, abbia avuto l'estensione al personale conducente di linea del metodo di rilevazione della presenza giornaliera mediante lettura del c.d. *badge*, occorre esaminare la portata innovativa di tale sistema onde verificare se l'introduzione dello stesso abbia comportato una riorganizzazione del servizio attuata senza il previo accordo con le organizzazioni sindacali interessate così come richiesto dall'art.3 dell'accordo del 12.7.85. In proposito, ritiene il Pretore che tale predetta portata innovativa sia, allo stato, talmente limitata da non poter integrare gli estremi di una reale riorganizzazione del servizio. Pertanto la condotta denunciata appare carente di quel requisito dell'attualità che costituisce il presupposto inscindibile per la declaratoria di antisindacalità della stessa.

Premessa, altresì, doverosamente, la perplessità che suscita il mancato rispetto dell'impegno, unilateralmente assunto con lettera del 30.8.95, nella quale l'azienda assicurava alle OO.SS. di non estendere il sistema di rilevazione delle presenze in oggetto al personale conducente se non previo accordo con le stesse, ^{rileva} ~~vidente~~ il Giudicante che la violazione di tale impegno, attesa la portata non vincolante dello stesso alla luce di quanto detto, sia tale da non poter incidere sulla valutazione complessiva della legittimità della condotta aziendale censurata.

Considerato che l'imposizione di un obbligo che prima non era previsto deve ritenersi rientrante nel potere insindacabile del datore di lavoro di gestire la propria azienda laddove non vengano lesi in maniera significativa i diritti dei dipendenti, rileva questo Pretore come non sia emersa nel corso della seppur breve istruttoria la prova del paventato intento dell'azienda di imporre surrettiziamente una diversa articolazione dell'orario di lavoro.

Come si è detto, la previsione di un onere accessorio, quale quello in oggetto, non appare, allo stato, in grado di integrare gli estremi di una modifica sostanziale dell'organizzazione del lavoro incidendo su quelli che vengono definiti tempi accessori, necessari, nel caso di specie, per la preparazione del mezzo alla corsa. Tali tempi, invero, appaiono gestibili autonomamente da ciascun operatore, di tal guisa che la destinazione di uno o più minuti alla lettura del *badge* rilevatore della presenza non sembra tale da incidere significativamente sulla qualità delle operazioni propedeutiche alla partenza della corsa.

Non può, peraltro, essere taciuta la constatazione dell'assenza, anche prima dell'introduzione del meccanismo in esame, di una qualsivoglia garanzia del reale impiego, da parte del personale conducente di linea, di tutti i minuti precedenti l'inizio della corsa (ed esattamente di tutti quelli intercorrenti tra l'inizio del turno e l'inizio della corsa) alle operazioni di preparazione dell'autobus. In proposito è opportuno precisare che non può parlarsi di contrazione dei tempi accessori laddove non si contesta la possibilità che, antecedentemente alla innovazione in

questione, analoga contrazione si potesse verificare a causa di un seppur minimo e senz'altro tollerabile ritardo del dipendente nel presentarsi al lavoro.

Non appare, altresì, rilevante la minaccia di comminare sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo, pienamente compatibile con quel potere di gestire la propria azienda da parte dell'imprenditore e di imporre, entro i limiti di cui si è detto, il rispetto delle disposizioni all'uopo impartite.

Sulla scorta delle suddette considerazioni il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Al riguardo deve ritenersi inaccoglibile la richiesta, formulata dall'azienda, di risarcimento dei danni per presunta temerarietà della lite. Invero, non v'è dubbio che l'atteggiamento aziendale abbia creato non poca confusione tra il personale in ordine alla incidenza che la modifica introdotta avrebbe potuto avere sulla determinazione della decorrenza della prestazione lavorativa. Tanto appare sufficiente ad escludere la ricorrenza del dolo o della colpa grave necessari per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

il Pretore, pronunziandosi sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 4.3.1998, così provvede: rigetta il ricorso e condanna la U.G.L.-Unione Generale del Lavoro- Federazione Territoriale Autoferrotramvieri di Taranto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive lire 1.000.000, di cui lire 600.000 per onorari difensivi.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Taranto, 16.4.1998

IL PRETORE
(dott.ssa Stefania BORRELLI)

Borrelli

V° Depositato in Cancelleria

16 APR. 1998

Taranto.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Cosimo Mauro)

M